

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	38
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	47
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	39

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia ed abb. (<i>Parere alla XI Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	51

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4606 Carfagna, C. 4718 Verini e C. 4727 Ferraresi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Sui lavori della Commissione	45

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.	
Audizione di Franca Mangano, presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Roma e di Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni – CamMiNo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, non potendo avere inizio l'esame delle proposte emendative riferite alla pro-

posta di legge Molteni C. 4376, propone che, ove non vi siano obiezioni, la seduta della Commissione abbia inizio con l'esame degli schemi di decreto legislativo n. 465 e 477.

(così rimane stabilito).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.

Atto n. 465.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 1)*.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Atto n. 472.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi nella seduta di ieri, e tenuto conto delle richieste avanzate da alcuni gruppi parlamentari relative alla necessità di un supplemento istruttorio sul provvedimento in titolo, si è deliberato che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva nell'ambito

della quale procederà ad un breve ciclo di audizioni nella giornata di mercoledì 22 novembre prossimo. In particolare, comunica che saranno auditi i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, del Consiglio nazionale forense, dell'Unione delle camere penali, nonché dell'Ordine nazionale dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa italiana.

Fa presente che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, sono state escluse le audizioni di singole testate giornalistiche o di singoli esperti. Saranno richieste ai professori Caprioli, Spangher e Negri, già auditi sul tema nel corso dell'esame del provvedimento di riforma del processo penale – ora legge n. 103 del 2017, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario » – nonché al professor Luciani, presidente dell'Associazione italiana costituzionalisti, osservazioni scritte sul provvedimento in titolo.

Ribadisce, in fine, la necessità che la Commissione si esprima sul provvedimento in titolo entro mercoledì 13 dicembre prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.

C. 4388 Laforgia ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge, di iniziativa del deputato Laforgia, recante disposizioni in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (A.C. 4388).

Rileva che tale provvedimento, che si compone di cinque articoli riproducendo il contenuto degli articoli 83-87 della proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 («Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori»), è diretto a modificare la legge n. 300 del 1970, la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 223 del 1991.

Osserva che l'articolo 1 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). La nuova disciplina prevede, in particolare: – l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli (in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge), senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali (quindi anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti); in tali casi, inoltre, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno (per un ammontare non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto); – la possibilità per il giudice di scegliere tra le reintegrazioni del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro (da 5 a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), nelle aziende fino a 5 dipendenti, in due sole ipotesi: *a)* fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore; *b)* vizio solo formale di un licenziamento disciplinare altrimenti legittimo; – la possibilità per il giudice di scegliere (motivando espressamente e tenendo conto della capacità economica del datore di lavoro) tra la reintegrazione del lavora-

tore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria (da 12 a 48 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da 6 a 36 nel caso di aziende fino a 10 dipendenti), nel caso di licenziamento economico illegittimo (al di fuori del caso in cui sia accertata l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte delle quali c'è sempre reintegrazione) o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione.

Segnala che si prevede, inoltre che in caso di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro sia condannato anche: al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione (la contribuzione dovuta è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative); al pagamento di una somma di denaro da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione (tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione).

Evidenzia, altresì, che si prevede: che in caso di licenziamento dichiarato nullo il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavora-

tori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile; che le nuove disposizioni sulle reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli si applichino anche ai lavoratori pubblici.

Rileva che l'articolo 2 modifica la procedura obbligatoria che i datori di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici (di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L. 92/2012 – cd. legge Fornero). In particolare, rispetto alla normativa vigente sono introdotte le seguenti modifiche: la procedura è obbligatoria per tutti i datori di lavoro (e non solo per quelli con più di 15 dipendenti, come attualmente previsto); la comunicazione relativa alla volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento deve essere comunicata preventivamente, per iscritto, alla RUS o alla RSA, e contestualmente inviata anche alla DTL del luogo in cui il lavoratore effettua la prestazione; si rafforzano gli obblighi di motivazione del licenziamento da indicare nella comunicazione del datore di lavoro; è previsto un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.

Rammenta che gli articoli da 3 a 5 dettano una nuova disciplina del licenziamento collettivo illegittimo, modificando gli articoli 4, 5 e 24, della legge 223 del 1991. L'articolo 3 sostituisce i commi da 1 a 10 e introduce i commi 15-ter e 15-quater all'articolo 4 della

legge n. 223 del 1991, relativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità. In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede: che la facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo sia esercitata al fine di attuare la riduzione o trasformazione di attività o lavoro (di cui all'articolo 24 della legge n.223/1991); l'obbligo, per le imprese che avviano la procedura di licenziamento, della comunicazione preventiva scritta alle RUS, alle RSA, nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale. La comunicazione, inoltre, deve essere contestualmente inviata anche alla DTL territorialmente competente; l'obbligo per l'impresa, esperita la procedura per la riduzione di personale, di trasmettere tempestivamente alla DTL il piano sociale predisposto ed eventualmente approvato nell'ambito dell'accordo sindacale, prima di iniziare il licenziamento; che la comunicazione preventiva (con cui l'azienda manifesta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo) sia oggetto di un esame congiunto tra le parti (da concludersi entro 45 giorni), allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; che qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore della DTL convochi le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo (tale fase può durare al massimo 30 giorni); che ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall'impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare; che il piano sociale debba prevedere, in tutto o in parte, specifiche misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licen-

ziati (ricollocazione in imprese collegate; attività formative o di riqualificazione professionale, con affidamento a enti specializzati per l'attività di supporto; la copertura aggiuntiva alla NASpI; misure di accompagnamento alla pensione); l'obbligo per la DTL di accertare che il piano sociale inviato dal datore di lavoro contempli, in tutto o in parte, le misure richiamate (comunicando, in mancanza, tale difformità al datore di lavoro stesso e alle organizzazioni sindacali richiamate).

Evidenzia che l'articolo 4 modifica l'articolo 5 della L. 223/1991, inerente ai criteri di scelta dei lavoratori ed agli oneri a carico delle imprese. In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede: la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo (la reintegra è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale); l'obbligo, per il direttore della DTL, nel caso in cui (entro 3 mesi dal licenziamento collettivo) sia accertato l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, di ordinare all'impresa l'esecuzione delle misure mancanti, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa; che ai fini dell'impugnazione del licenziamento collettivo trovi applicazione la specifica disciplina di cui all'articolo 6 della L. 604/1966; l'obbligo, per l'impresa, di versare alla GIAS, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a 6 volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore; l'inapplicabilità dello specifico beneficio (consistente nell'esclusione dal pagamento delle restanti rate per i lavoratori che perdano il diritto alla NASpI per l'impresa che procuri offerte di lavoro equivalente) per le imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ul-

tima in rapporto di collegamento o controllo; l'obbligo, per l'impresa che nei 12 mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato (o convertire rapporti a termine) per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle dei lavoratori licenziati, di offrire ai lavoratori (anche in assenza di loro richiesta) le richiamate posizioni (offerta che può essere rifiutata dal lavoratore); il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo; l'obbligo per le imprese che delocalizzano all'estero nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo, di restituzione integrale di ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi 5 anni.

Fa presente che l'articolo 5, infine, modifica il comma 1 dell'articolo 24 della L. 223/1991, relativo all'applicazione di specifiche norme per i licenziamenti collettivi (relativi alla messa in mobilità ed ai criteri di scelta dei lavoratori). In particolare, rispetto al testo vigente si prevede: che la procedura di licenziamento collettivo si applichi nelle imprese con più di 10 dipendenti (nella normativa vigente il limite è di 15 dipendenti); che ai richiamati licenziamenti siano equiparate le dimissioni incentivata e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

Ciò premesso, rileva che, a suo avviso, il provvedimento rappresenta una riforma attraverso la quale si va al di là della regolamentazione delle conseguenze del licenziamento illegittimo previste dalla disciplina precedente alle modifiche introdotte nel 2012 e alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo della legge delega n. 183 del 2014 (*Jobs Act*). In proposito rammenta che nello stesso *Jobs Act* è previsto un meccanismo di monitoraggio delle conseguenze e delle modalità attuative delle nuove norme in tema di conseguenze dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento. Ritiene, altresì, che il tema oggetto del provvedimento, la cui rilevanza, oltre ad essere di carattere politico, determina implicazioni anche sul piano

economico e su quello del mercato del lavoro, meriterebbe una valutazione più approfondita anche attraverso l'espletamento di un'indagine conoscitiva che, in ragione dei tempi limitati concessi alla Commissione per l'esame del provvedimento, non è stato possibile effettuare. Per tali ragioni, presenta ed illustra una proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che la Commissione è chiamata ad esprimere entro nella giornata odierna il proprio parere sul provvedimento in titolo ex articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, concorda con il relatore sulla necessità che la Commissione avrebbe dovuto disporre di tempo sufficiente per poter esaminare il provvedimento, anche al fine di poter avviare sullo stesso una approfondita attività conoscitiva. Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere contrario del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie.

C. 4606 Carfagna, C. 4718 Verini e C. 4727 Ferraresi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che la Commissione prosegue, nella seduta odierna, l'esame delle proposte di legge C.4606 Carfagna e C. 4718 Verini, recanti modifiche all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione per condotte riparatorie, avverte che alle proposte di legge in discussione è abbinata la proposta di legge C. 4727 Ferraresi vertente su identica materia, assegnata alla Commissione giustizia venerdì 10 novembre scorso.

Al riguardo, ricorda che i relatori, Onorevoli Sarro e Rossomando, hanno presentato una proposta di testo unificato, adottato come testo base per il prosieguo dei lavori.

Nel comunicare, altresì, che nella giornata di ieri è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti, avverte che è stata presentata una sola proposta emendativa, a firma del collega Dambruoso, con la quale si introducono modifiche all'articolo 650 del codice penale in materia di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Trattandosi di proposta emendativa che verte su materia del tutto estranea a quella delle proposte di legge in discussione, comunica che la stessa è da ritenersi inammissibile.

Non essendo state presentate altre proposte emendative, avverte che il testo unificato delle proposte di legge in discussione sarà trasmesso alla I Commissione per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

C. 4376 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue

l'esame della proposta di legge, a prima firma del deputato Molteni, recante « Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato », di cui l'Assemblea avvierà l'esame, in quota opposizione, lunedì 27 novembre prossimo.

Al riguardo, rammenta, che sono state presentate alcune proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto sommario della seduta svoltasi nella giornata di ieri.

Invita, quindi, i relatori, onorevoli Giuliani e Molteni, nonché il rappresentante del Governo, ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, ad eccezione delle proposte emendative Ferraresi 1.4, Sarti 1.5 e 1.6, Galgano 1.3 e Ferraresi 6.01, delle quali invita i presentatori al ritiro, esprimendo, altrimenti parere contrario. In proposito, specifica che, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ferraresi 6.01, che prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e che si applichi a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la richiesta di ritirare tale proposta emendativa è dettata dall'esigenza di effettuare una più approfondita riflessione sulla stessa, al fine di poterla meglio valutare nel corso dell'esame in Assemblea. Per quanto attiene, invece, agli emendamenti Ferraresi 1.4, Sarti 1.5 e 1.6 e Galgano 1.3, osserva che gli stessi tendono ad escludere dall'applicazione del giudizio abbreviato una serie di reati di gravissimo allarme sociale non puniti con l'ergastolo. In proposito, rileva che, seppur ritenendo condivisibile lo spirito di tali emendamenti, l'espressione di un parere favorevole sugli stessi riaprirebbe una valutazione complessiva sul provvedimento che determinerebbe, di fatto, il rischio di arrestarne *l'iter*.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, esprime parere conforme a quello del correlatore Molteni. Con riferimento alla

formulazione di invito al ritiro delle proposte emendative Ferraresi 1.4, Sarti 1.5 e 1.6 e Galgano 1.3 precisa che la stessa è dettata dalla necessità di mantenere fermo il criterio alla base del provvedimento in titolo che circoscrive l'accessibilità del rito abbreviato in maniera precisa.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta la propria disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01 purché i relatori ed il rappresentante del Governo valutino l'opportunità di riformularlo nel senso di prevedere che la legge si applica anche ai fatti già commessi alla data di entrata in vigore della stessa per i quali non sia ancora iniziato il processo alla medesima data.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI dichiara di essere disponibile a valutare più approfonditamente l'articolo aggiuntivo Ferraresi 6.01, evidenziando la necessità di acquisire la giurisprudenza in tema di patteggiamento allargato.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento, fa presente di aver presentato emendamenti soppressivi di tutti gli articoli della proposta di legge in discussione, essendo in disaccordo sull'intero impianto della stessa. Nel ritenere non corretto il principio posto alla base del provvedimento stesso che assume la pena dell'ergastolo come « l'asticella » con la quale stabilire l'esclusione dall'applicazione del giudizio abbreviato di taluni procedimenti, rammenta che in molti Paesi civili, dove si attribuisce al massimo la pena della reclusione fino a trenta anni, la pena dell'ergastolo non è prevista. Ritiene che con il provvedimento in titolo la maggioranza e alcune forze di opposizione abbiano

effettuato uno « scambio » avente ad oggetto la durata del processo, quindi i tempi della giustizia, e la lunghezza della pena, al fine di addivenire all'approvazione di una legge spendibile durante la prossima campagna elettorale.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel replicare al collega Farina, dichiara di non essere disponibile ad accettare, in segno di rispetto nei confronti delle vittime di reati di efferatezza inaudita, le osservazioni di coloro che intendono marchiare come « legge di propaganda elettorale » un provvedimento del quale ha sempre dichiarato di non volersi attribuire la vittoria politica. In proposito rammenta che l'*iter* della proposta di legge è stato avviato da più di tre anni e che già nel 2015, anche grazie al senso di responsabilità del Partito democratico, la stessa era stata approvata presso questo ramo del Parlamento, per poi essere vergognosamente bloccata al Senato. Auspica che, approvato nuovamente dall'Assemblea di Montecitorio, il provvedimento possa essere definitivamente licenziato dal Senato.

Fabrizia GIULIANI (PD) invita il collega Farina a mantenere l'attenzione sul merito del provvedimento, evidenziando che con lo stesso non si pone in discussione la pena dell'ergastolo bensì l'inapplicabilità del giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la tale pena.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la scelta di escludere il rito abbreviato per alcuni reati puniti con la pena dell'ergastolo riprende quella, in origine, prevista dal nuovo codice di procedura penale nel 1988.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Daniele Farina 1.1 e Sannicandro 1.2, nonché Ferraresi 1.4.

Vittorio FERRARESI (M5S) sottoscrive gli emendamenti Sarti 1.5 e 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.5 e 1.6.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.3, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Daniele Farina 2.1 e Sannicandro 2.2, le identiche proposte emendative Daniele Farina 3.1 e Leva 3.2, nonché gli identici emendamenti Daniele Farina 4.1 e Leva 4.2. Respinge, quindi, le identiche proposte emendative Daniele Farina 5.1 e Sannicandro 5.2, nonché gli identici emendamenti Daniele Farina 6.1 e Sannicandro 6.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in titolo sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che nella giornata di martedì 21 novembre prossimo si concluderà la fase preliminare dell'esame della proposta di legge Ferranti C. 4605, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, precisando che nella medesima seduta sarà fissato, altresì, il termine per la presentazione degli emendamenti al citato provvedimento.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Audizione di Franca Mangano, presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Roma e di Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni – CamMiNo.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Franca MANGANO, *Presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Roma* e Maria Giovanna RUO, *Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni – CamMiNo.*

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Arcangelo SANNICANDRO (MDP).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in discussione è volto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 1, commi 82, 83, 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge n. 103 del 2017, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario »;

in particolare, il comma 82 di tale articolo ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal successivo comma 84, decreti legislativi diretti a riformare la disciplina delle impugnazioni nel processo penale;

il predetto comma 84, nell'individuare i principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di giudizi di impugnazione, dispone che il Governo deve: prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lett. *f*); prevedere che l'appello del PG presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avvocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lett. *g*); intervenire sulla legittimazione all'appello del PM, per consentirgli di appellare la sentenza di proscioglimento nonché la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale

o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lett. *h*); intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per negargli sia la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: « il fatto non sussiste » o « l'imputato non lo ha commesso » (lett. *i*);

il provvedimento si avvale, compatibilmente con i criteri direttivi previsti dalla legge delega, dei lavori di una apposita commissione ministeriale istituita con decreto del Ministro della giustizia del 9 dicembre 2015, perseguendo l'obiettivo di razionalizzare le attività giudiziarie connesse alle impugnazioni e di deflazionare, conseguentemente, il carico da cui sono gravati gli uffici giudiziari;

in tale prospettiva, sono introdotte misure dirette a semplificare i procedimenti in appello e in Cassazione, in modo da rendere complessivamente più efficiente il sistema delle impugnazioni penali, eliminandone gli attuali aspetti di criticità;

come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del provvedimento, la riforma in discussione razionalizza l'esercizio del potere di impugnazione sia della pubblica accusa, sia dell'imputato, « in modo da calibrare equamente il sacrificio in termini di accesso all'impugnazione »;

in conformità ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, viene quindi ridotta l'area della legittimazione all'appello per entrambe le parti del procedimento, il pubblico ministero e l'imputato;

L'obiettivo di riduzione dell'area dell'appellabilità, come sottolineato nella relazione illustrativa, è conseguito attraverso interventi volti ad accentuare e a valorizzare il ruolo di « parte » della pubblica accusa, quale antagonista processuale dell'imputato;

rilevato che:

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nel novellare l'articolo 593 del codice di procedura penale (*Casi di appello*), stabilisce che l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna, mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo « *quando modificano il titolo di reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una specie di pena diversa da quella ordinaria del reato* » (articolo 1, comma 84, lettera h) della legge delega);

il novellato articolo 593 stabilisce altresì che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le medesime sentenze emesse al termine del dibattimento « *salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso* » (articolo 1, comma 84, lettera i) della legge delega);

in tali ultime ipotesi, vero è che l'imputato potrebbe conservare un eventuale interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento, quando l'assoluzione, che non sia conseguente all'accertamento che « il fatto non sussiste » o « l'imputato non lo ha commesso », non spieghi gli effetti di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (articolo 652 del codice di procedura penale);

L'obiettivo del legislatore delegato, tuttavia, in via del tutto speculare alla riduzione della legittimazione all'impugnazione del pubblico ministero, è, ancora una volta, quello di ridurre l'area della legittimazione a appellare dell'imputato

stesso, pur a fronte di un suo interesse ad impugnare sentenze di proscioglimento pronunciate con formula dubitativa;

diversamente, ove si effettuasse la scelta di far coincidere, per l'imputato, l'area dell'« interesse » con quella della « legittimazione » all'impugnazione, il sistema risulterebbe del tutto sbilanciato in danno del pubblico ministero, cui è preclusa, invece, dal novellato articolo 593 del codice di procedura penale, la possibilità di appellare le sentenze di condanna;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, attraverso l'introduzione di un comma 4-bis nell'articolo 568 del codice di procedura penale, modifica le regole generali in materia di impugnazione, prevedendo che « *il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione* »;

anche tale disposizione si colloca nell'ottica di accentuare il ruolo di « parte » del pubblico ministero: in assenza del nuovo comma 4-bis dell'articolo 568 del codice di procedura penale, la pubblica accusa potrebbe, infatti, impugnare le sentenze di proscioglimento al solo scopo di ottenere una formula più favorevole all'imputato (« se il fatto non sussiste » o « l'imputato non lo ha commesso »), tradendo inequivocabilmente la *ratio* propria della legge delega, che — si ribadisce — è quella di ridurre l'area della legittimazione all'impugnazione entro un'ottica di deflazione processuale e di rafforzamento del ruolo di parte;

d'altro canto, sarebbe del tutto irragionevole prevedere, senza alcun limite, una legittimazione del pubblico ministero all'impugnativa delle sentenze di proscioglimento, riducendo, invece, in capo al medesimo, l'area di legittimazione all'impugnazione delle sentenze di condanna, che viene circoscritta ai soli casi indicati dal nuovo articolo 593, comma 1, del codice di procedura penale (modifica del titolo di reato, esclusione della sussistenza

di una circostanza aggravante ad effetto speciale, applicazione di una specie di pena diversa da quella ordinaria);

la relazione illustrativa chiarisce, in ogni caso, che il ruolo di « parte pubblica » del pubblico ministero non è, tuttavia, compreso: la legittimazione al ricorso per cassazione non è, infatti, oggetto di modifiche, essendo tale strumento utilizzabile dal pubblico ministero « *anche in funzione diversa da quella propria di parte processuale esclusivamente antagonista dell'imputato* »;

osservato che:

l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 84, lettera g), della legge delega, razionalizza ulteriormente l'esercizio del potere della pubblica accusa, circoscrivendo l'appello del procuratore generale ai soli casi di acquiescenza da parte del procuratore della Repubblica o di avocazione;

al fine di ridurre gli appelli e di alleggerire il carico processuale, è inoltre estesa l'inappellabilità, già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa (articolo 2);

con particolare riferimento alla riforma delle impugnazioni dei provvedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace, è prevista la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello, proponendosi il legislatore delegato l'obiettivo di ridurre il numero di impugnazioni per tale tipologia di reati, ottimizzando il relativo sistema (articolo 5). In via di stretta correlazione, si attribuisce al Procuratore Generale presso la Corte di appello la competenza a ricorrere per cassazione soltanto per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate in appello per reati di competenza del giudice di pace (articolo 9);

osservato altresì che:

l'articolo 4 del provvedimento, nel modificare la disciplina contenuta nell'articolo 595 del codice di procedura penale, limita al solo imputato la possibilità di proporre appello incidentale entro 15 giorni, decorrenti da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'atto di impugnazione (comma 1), conservando l'attuale previsione che confina, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, la proponibilità dell'incidentale ai soli casi in cui la parte, ora l'imputato, è legittimato all'impugnazione principale. Entro 15 giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice mediante deposito in cancelleria, memorie e richieste scritte;

tale previsione è motivata nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo con l'interesse dell'imputato « *non legittimato all'appello o che non via abbia interesse* » a rappresentare al giudice del gravame « *l'esistenza in atti di dati probatori favorevoli ma che, magari, non sono stati presi in esame dal giudice di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole valorizzando altro materiale di prova* »;

la predetta facoltà è comunque prevista in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 121 del codice di procedura penale. Il termine di 15 giorni è stato introdotto per permettere una ordinata scansione temporale dell'analisi del materiale probatorio di appello, essendo possibile il deposito di memorie e richieste anche successivamente a tale scadenza;

la scelta del legislatore delegato di prevedere la proponibilità dell'appello incidentale esclusivamente da parte dell'imputato risponde ad una precisa finalità: quella di realizzare un sistema di impugnazioni basato su parametri oggettivi orientati ad un criterio di stretta legalità, scongiurando il rischio che il titolare dell'azione penale proponga appello solo in conseguenza dell'impugnazione proposta in via principale dalla controparte;

tale assetto rimuove l'attuale squilibrio connesso alla facoltà della pubblica accusa di neutralizzare il divieto di « *reformatio in peius* » della sentenza attraverso la proposizione dell'appello incidentale;

resta però ferma la possibilità che il pubblico ministero impugni in via principale, per mezzo del ricorso per cassazione, la sentenza per lui inappellabile e che, ove l'imputato proponga appello, il ricorso per cassazione si converta, *ex* articolo 580 c.p.p., in impugnazione di merito; in tale ipotesi, il ricorso per cassazione convertito in appello determina, sempre che ritenuto ammissibile secondo il criterio maggiormente selettivo delle impugnazioni di legittimità, l'effetto di sterilizzare il divieto della *reformatio in peius*;

il senso della riforma è allora quello di evitare che la finalità di conte-

nimento delle impugnazioni di merito proposte essenzialmente a scopi dilatori sia affidata all'eventualità dell'impugnazione incidentale del pubblico ministero; essa piuttosto è perseguita attraverso la rinnovata disciplina delle ammissibilità dell'atto di impugnazione, in particolare per mezzo della riscrittura già operata dell'articolo 581 c.p.p.;

condiviso, pertanto, l'impianto complessivo del provvedimento in discussione, che delinea, in conformità ai criteri di delega, un sistema certamente più efficiente dei mezzi di gravame, nel rispetto del principio della parità tra accusa e difesa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia ed abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premessi che:

la proposta di legge in discussione, che consta di cinque articoli, reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, modificando le disposizioni della legge n. 300 del 1970, della legge n. 604 del 1966, nonché della legge n. 223 del 1991;

in particolare il provvedimento definisce una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (articolo 1);

viene, inoltre, modificata la procedura obbligatoria relativa ai licenziamenti individuali per motivi economici (articolo 2), nonché quella relativa alla dichiarazione di mobilità e ai licenziamenti collettivi (articoli 3, 4 e 5);

rilevato che:

il decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo della legge delega n. 183 del 2014 (*Jobs Act*) disciplina le conseguenze dei licenziamenti illegittimi, individuali e collettivi, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente alla data della sua entrata in vigore (7 marzo 2015),

tale decreto legislativo, che ha introdotto il contratto c.d. a tutele crescenti, ha, quindi, modificato, le disposizioni contenute nella legge n. 300 del 1970, nonché quelle contenute nella legge 23 luglio 1991, n. 223;

come espressamente riconosciuto dalla Commissione europea nella « Relazione per paese relativa all'Italia 2017 », la riforma realizzata attraverso il *Jobs Act*, persegue l'obiettivo di assicurare efficaci politiche attive del mercato del lavoro, » sortendo già alcuni positivi effetti, quali l'aumento dell'occupazione e il calo del c.d. dualismo;

prima di procedere all'introduzione di eventuali correttivi all'impianto delineato da tale riforma, appare pertanto necessario monitorarne attentamente gli effetti nel medio periodo, in termini di rilancio degli investimenti ed aumento della competitività del sistema produttivo, come peraltro già espressamente previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2015;

in ragione della particolare complessità degli interventi delineati dal provvedimento in discussione, sarebbe stato, inoltre, necessario espletare, anche in sede consultiva, un'articolata attività conoscitiva per meglio approfondirne i contenuti e valutarne l'effettivo impatto;

esprime

PARERE CONTRARIO